

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3827

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti la semplificazione delle procedure di adozione internazionale nonché norme per favorire le adozioni

Presentata il 12 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! Nell'ordinamento giuridico italiano viene esplicitamente riconosciuto il diritto del minore a vivere e crescere all'interno di una famiglia. La legge 4 maggio 1983, n. 184, all'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 marzo 2001, n. 149, stabilisce che il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia, ovvero ha diritto a fare parte di una famiglia idonea a tale compito.

Il nucleo familiare del quale il minore ha diritto è quello nel quale possa sentirsi membro, indipendentemente dal fatto che quella sia la sua famiglia biologica, sempre che ne ricorrano tutti i presupposti di legge.

La normativa vigente è la sintesi di un doppio intervento legislativo, in materia prima di adozioni internazionali e poi di quelle nazionali, indotto dal recepimento delle convenzioni internazionali in materia di tutela dei minori e della loro adozione.

Per quanto riguarda la normativa sulle adozioni internazionali, questa è stata integralmente novellata a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja, ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476. Al fine di far prevalere il superiore interesse dell'adottato, il legislatore con il suo intervento normativo ha integralmente rimodulato la procedura di adozione, garantendo in ogni sua fase un forte controllo pubblico grazie al coinvolgimento e al diretto intervento di una pluralità di soggetti e di enti, sia per quanto concerne la fase iniziale della verifica di idoneità degli adottandi, sia per quanto concerne la ricerca degli adottabili, che avviene con l'intermediazione obbligatoria di enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI) istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tuttavia i tempi per la conclusione delle procedure risultano troppo dilatati, anche

per effetto di un'eccessiva burocratizzazione.

Tutto ciò considerato, con la presente proposta di legge si vogliono realizzare una semplificazione e uno snellimento della procedura che, nel rispetto di regole etiche certe e del principio di trasparenza, assicurino in tempi più celeri il concludersi dell'*iter* burocratico preordinato all'adozione.

L'intervento proposto, pur dando maggiore attenzione alle coppie adottanti e alla loro esigenza di concludere la procedura in tempi ragionevoli e attraverso regole certe e comprensibili, oltre che di contenimento dei costi, mantiene sempre quale criterio prioritario l'interesse del minore all'interno della procedura di adozione.

La proposta di legge prende spunto principalmente dalla profonda crisi delle adozioni internazionali, in particolar modo se si considerano i dati degli ultimi anni: sono state 4.130 nel 2010, 2.825 nel 2013 (in base ai dati ufficiali della CAI), circa 2.000 nel 2014 e 850 nel primo semestre del 2015 (secondo stime dell'Associazione amici dei bambini).

Probabilmente l'ingente esborso economico necessario per concludere un'adozione internazionale è uno dei principali motivi del decremento, ma non l'unico. Un altro, importante fattore della crisi deve essere individuato in procedure amministrative farraginose oltre che, naturalmente, in dinamiche politico-sociali interne ai Paesi d'origine.

La proposta di legge si prefigge quindi di modificare l'*iter* procedurale e di ridurre i costi dell'adozione internazionale.

All'articolo 1 sono previste le modifiche per l'accertamento dell'idoneità degli aspiranti genitori adottivi, un procedimento che si svolge dinanzi al tribunale per i minorenni. È utile osservare che la scelta compiuta dal nostro Paese di attribuire le competenze istruttorie a un sistema integrato di servizi socio-assistenziali e di tribunali per i minorenni è unica nel suo genere.

La valutazione effettuata *ex post*, dopo alcuni anni di operatività del sistema, ha fatto emergere criticità quali la mancanza

di criteri uniformi di valutazione dell'idoneità dei richiedenti, nonché complessità e durata eccessive della procedura.

Con la presente proposta di legge si mira quindi a semplificare la procedura nei passaggi più delicati mantenendo comunque alto lo *standard* qualitativo per l'accertamento dell'idoneità dei richiedenti.

L'articolo 15 della Convenzione dell'Aja prevede che i requisiti necessari per l'idoneità all'adozione siano accertati mediante un'istruttoria documentale; la presente proposta di legge prevede che alla domanda di adozione — che sarà possibile presentare anche in modalità telematica tramite un'apposita modulistica disponibile nel sito *internet* di ciascun tribunale per i minorenni — sia allegata la documentazione dalla quale sono desunti tutti i dati necessari (l'identità degli aspiranti genitori adottivi, le loro capacità e idoneità all'adozione, la loro situazione familiare, l'attività lavorativa svolta, nonché le condizioni di accoglienza che essi intendono offrire al minore).

È infine previsto che il tribunale per i minorenni, qualora lo ritenga necessario, possa disporre, tramite gli organi della pubblica amministrazione, ulteriori e approfonditi accertamenti per verificare le risultanze documentali.

Per semplificare e accelerare la procedura di adozione le fasi di informazione e di sostegno dei genitori adottanti sono svolte separatamente dal giudizio di idoneità. Per tale motivo si propone che il tribunale per i minorenni completi l'attività istruttoria entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità da parte degli aspiranti genitori adottivi ed emetta il decreto di idoneità nei trenta giorni successivi.

Al fine ridurre ulteriormente i tempi, l'articolo 2 della proposta di legge prevede la riduzione da un anno a quattro mesi del periodo di efficacia del decreto di idoneità.

Con l'introduzione delle nuove norme il conferimento dell'incarico all'ente autorizzato è successivo all'emissione del decreto di idoneità; per coerenza sistematica viene quindi eliminata la disposizione che prevede la trasmissione preventiva del decreto di idoneità all'ente. Ciò per abolire la prassi

secondo la quale gli aspiranti genitori tendevano a conferire l'incarico all'ente autorizzato ancora prima di aver ricevuto il decreto di idoneità dal tribunale per i minorenni. Tale prassi deve essere superata perché non solo il mandato è inefficace in mancanza del decreto di idoneità, ma anche perché obbliga la coppia a sostenere spese del tutto superflue, ingenerando la falsa convinzione di accelerare i tempi procedurali.

L'articolo 3 disciplina aspetti della procedura di particolare importanza. In primo luogo, viene fissata una regola di trasparenza fondamentale in base alla quale gli enti incaricati, oltre a essere debitamente autorizzati dalla CAI a svolgere le pratiche di adozione, devono ottenere, dalla competente autorità del Paese straniero, un atto di consenso formale – cosiddetto accreditamento – a operare. Inoltre, nella fase finale del procedimento si prevede un coinvolgimento maggiore della CAI che, dopo aver ricevuto dall'ente sia la proposta di incontro – formulata dall'autorità straniera – tra gli aspiranti all'adozione e il minore, sia l'atto di consenso degli aspiranti medesimi, concorda con l'autorità straniera la conclusione del procedimento adottivo ai sensi dell'articolo 5.

Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di procedimenti fra adozione internazionale e nazionale è stato previsto un obbligo di comunicazione dell'ente nei confronti del tribunale per i minorenni, dinanzi al quale è pendente il procedimento di adozione nazionale, affinché quest'ultimo sia tempestivamente informato sull'*iter* parallelo dell'adozione internazionale.

L'articolo 4 amplia e precisa il precedente quadro sanzionatorio a carico degli enti che non adempiono agli obblighi derivanti dal loro incarico prevedendo, secondo un sistema progressivo ascendente, le sanzioni del richiamo, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione.

Si prevede, infine, un'apposita sanzione amministrativa per l'ente che abbia accettato l'incarico da parte degli aspiranti genitori adottivi senza essere accreditato nel Paese straniero.

Vale la pena di segnalare, a tale proposito, che sono state avviate decine di cause per risarcimento di danni da parte di coloro che avevano conferito l'incarico a enti che, anche se provvisti dell'autorizzazione, non erano mai stati accreditati. In pratica accade che gli enti, contravvenendo agli obblighi propri del rapporto fiduciario, dichiarino, pur di ottenere l'incarico, di essere in procinto di ottenere l'accreditamento a operare nel Paese straniero.

Uno dei punti cardine della proposta di legge riguarda, poi, la trascrizione della sentenza straniera di adozione. Attualmente, la famiglia adottante ha l'onere della trascrizione della sentenza di adozione rilasciata dal Paese straniero presso il tribunale per i minorenni, procedura che nei tribunali di maggiori dimensioni può richiedere oltre sei mesi.

Fino al momento della trascrizione della sentenza l'adottato non può essere iscritto come residente nell'abitazione dei genitori, allo stesso è rilasciato un codice fiscale provvisorio e gode dell'assistenza sanitaria temporanea. Questo meccanismo è del tutto contrario ai principi sanciti nella Convenzione dell'Aja per la quale, nei Paesi aderenti alla Convenzione stessa, gli adottati diventano figli dei genitori adottivi fin dalla pronuncia della sentenza straniera. In generale, per il riconoscimento di una sentenza straniera è necessario un controllo da parte dell'autorità giudiziaria italiana sulla regolarità del procedimento e del relativo provvedimento. Nei casi di adozione internazionale questo controllo è già operato dalla CAI nel momento in cui rilascia alla famiglia che si trova all'estero l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia, documento indispensabile per il rilascio del visto d'ingresso. Alla luce di quanto esposto, si è ritenuto opportuno intervenire con delle modifiche che consentano alla CAI, ricevuta la comunicazione formale della pronuncia di adozione e del rilascio del visto di ingresso, la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile, dandone immediata comunicazione al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità (articolo 5).

L'articolo 6 rende ancora più incisiva l'assistenza prestata dai servizi socio-assistenziali e dagli enti assistenziali alla nuova famiglia adottiva. La disposizione, infatti, non subordina tale assistenza, come accade attualmente, alla richiesta degli interessati e garantisce il miglior inserimento del minore nel nuovo contesto familiare.

L'articolo 7 prevede la promozione delle attività di sostegno successive sia all'affidamento temporaneo che all'adozione. In particolare introduce una nuova disposizione secondo la quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i servizi per l'adozione internazionale, provvederanno a istituire un servizio di assistenza alle famiglie che hanno ricevuto in adozione un minore, al fine di monitorare e salvaguardare il nuovo nucleo familiare. Per il primo anno la scadenza prevista è quindicinale, per dare nella fase iniziale maggiore sostegno alle nuove famiglie.

Con l'articolo 8 si introduce l'istituto dell'affidamento temporaneo internazionale, caratterizzato dalla natura transitoria e previsto allo scopo di accogliere i minori che vivono in una contingente situazione di difficoltà familiare. La procedura, gestita da diversi soggetti istituzionali (giudice tutelare, CAI e servizi socio-assistenziali degli enti locali) a garanzia del controllo pubblico sulla regolarità e sulla correttezza della stessa, disciplina, in particolare, l'idoneità di coloro che si dichiarano disponibili ad accogliere in affidamento un minore e stabilisce i doveri degli affidatari che devono essere in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione e l'istruzione di cui ha bisogno. L'affidamento internazionale così come delineato riguarderà esclusivamente minori provenienti da Paesi con i quali è stato stipulato un apposito accordo internazionale.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il vigente articolo 50, facendo riferimento all'articolo 47 del medesimo testo unico, estende il congedo per malattia del bambino anche alle adozioni e agli affidamenti, elevando al sesto anno di età del bambino il periodo nel quale i genitori possono astenersi dal lavoro alter-

nativamente, senza limiti temporali e senza retribuzione. Mentre dai 6 agli 8 anni di età del bambino, in caso di malattia dello stesso, entrambi i genitori hanno diritto alternativamente a soli cinque giorni di congedo l'anno, sempre non retribuiti e coperti da contributi figurativi. È lo stesso articolo 50, al comma 3, infine, a precisare che, qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per malattia del bambino sia fruibile nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. È evidente quindi che — nel caso di bambini adottati di circa 6 anni di età — il beneficio che nell'articolo 47, comma 1, è previsto per i genitori naturali, senza limiti temporali, fino al terzo anno di età del bambino, per quelli adottivi possa essere fruito solo in minima parte (cinque giorni l'anno), così come previsto dallo stesso articolo 47, comma 2.

È per tale ragione che la presente proposta di legge intende semplificare la procedura eliminando i vari scaglioni di età e parificando i diritti dei minori adottati estendendo ai loro genitori i benefici previsti dall'articolo 47, comma 1, ovvero la possibilità di astensione dal lavoro per il periodo corrispondente alla malattia.

Gli articoli 10 e 11 introducono una serie di interventi in ambito sanitario a supporto delle adozioni internazionali. In Italia con la procedura di adozione internazionale entra un elevato numero di bambini con bisogni speciali e particolari, che risulta, peraltro, sottostimato in considerazione del fatto che spesso i dati anamnestici e clinici relativi ai minori adottati sono insufficienti e quelli relativi alle vaccinazioni non sempre sono attendibili. Recenti pubblicazioni riportano studi in base ai quali più del 50 per cento dei minori provenienti dall'estero a seguito di adozione internazionale sono affetti da una patologia diagnosticabile solo nel 20 per cento dei casi con la visita pediatrica, senza l'ausilio di esami di laboratorio. Alla luce di ciò una buona accoglienza del bambino adottato non può che passare attraverso un'ade-

guata accoglienza sanitaria disciplinata da apposite linee guida. Pertanto, la presente proposta di legge prevede l'adozione di linee guida sul tema della salute e dell'adozione. Attualmente esistono diciannove centri di riferimento per l'accoglienza sanitaria del minore adottato all'estero istituiti dalla CAI in collaborazione con i gruppi di lavoro nazionale per il bambino migrante della Società italiana di pediatria per l'accoglienza e il *follow up* dei bambini adottati provenienti dall'estero a sostegno delle famiglie adottive. L'articolo 11 prevede pertanto adeguati interventi in ambito sanitario. L'articolo 12 prevede l'innalzamento all'80 per cento (oggi 50 per cento) della percentuale di deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione nonché per le spese di assistenza medica e psicologica nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Tali modifiche sono necessarie perché numerose coppie sono costrette, loro malgrado, a rinunciare all'adozione internazionale per mancanza di disponibilità finanziarie. L'aspetto economico non può, in un principio primario quale l'uguaglianza tra genitorialità biologica e genitorialità adottiva, divenire un elemento discriminatorio. I costi sostenuti da una famiglia adottiva per l'*iter* adottivo (colloqui con i servizi sociali, incarico all'ente autorizzato, traduzioni e legalizzazioni di documenti, periodi anche prolungati di permanenza all'estero e altro) sono notevolmente superiori a quelli che una famiglia biologica deve affrontare nel periodo della gravidanza. Si stima che nel corso degli ultimi dieci anni i costi dell'adozione internazionale siano progressivamente aumentati, arrivando a cifre che vanno da 20.000 a 35.000-40.000 euro. Gli oneri affrontati sono deducibili anche qualora la

procedura di adozione non possa essere conclusa a causa di situazioni emergenziali verificatesi nei Paesi stranieri. Si ricorda, a titolo di esempio, la situazione in cui sono incorse decine di coppie nel 2012 nella procedura di adozione in Kirghizistan bloccata a uno stadio avanzato a causa di una truffa internazionale. Tali coppie, loro malgrado, non solo hanno subito la brusca e drammatica interruzione dell'*iter* adottivo dopo aver incontrato i bambini, ma non hanno ottenuto alcuna forma di rimborso delle ingenti spese sostenute. Inoltre le coppie che hanno comunque portato avanti il proprio progetto adottivo verso altri Paesi hanno dovuto reinvestire cifre notevoli.

Ancora, la proposta di legge pone particolare attenzione ai bisogni delle famiglie nella fase *post*-adottiva prevedendo una specifica forma di defiscalizzazione che risponde alle impellenti istanze dei genitori che devono farsi carico delle spese sostenute per i diversi tipi di terapie riabilitative mediche e psicologiche cui devono sottoporre i figli. Infatti, come riportato dal Coordinamento delle associazioni familiari adottive e affidatarie in rete (CARE), a causa dell'innalzamento dell'età media dei bambini adottati (circa sei anni) e dell'alto numero di ingressi di bambini con bisogni speciali o particolari è enormemente cresciuto il numero di famiglie che sempre più spesso affrontano spese costanti negli anni per diversi tipi di terapia riabilitativa cui devono sottoporre i figli gravemente provati dall'istituzionalizzazione o da situazioni ambientali e sociali precedenti all'adozione che ne hanno compromesso lo sviluppo evolutivo.

Viste l'importanza e la delicatezza del tema trattato, è auspicabile che la presente proposta di legge possa trovare rapida e condivisa approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Norme per la semplificazione e l'accelerazione del procedimento per l'emissione del decreto di idoneità).

1. All'articolo 29-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « la residenza » sono inserite le seguenti: « , anche in modalità telematica tramite apposita modulistica disponibile nel sito *internet* di ciascun tribunale per i minorenni, »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alla dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 sono allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita e di matrimonio e stato di famiglia;

b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti, rilasciato dal medico di medicina generale;

c) autocertificazione concernente l'attività lavorativa svolta dai richiedenti negli ultimi tre anni e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi riguardante i componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

d) certificato del casellario giudiziale previsto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

e) certificato del casellario dei carichi pendenti previsto dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

f) relazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria condizione familiare, con particolare riferimento all'attività lavorativa e alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, sente, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità, anche a mezzo di un giudice delegato, gli aspiranti genitori adottivi al fine di accertare le motivazioni per le quali hanno presentato la dichiarazione di disponibilità, nonché la loro attitudine all'adozione internazionale »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Qualora sussistano motivate ragioni, nel rispetto del termine di cui al comma 4, il tribunale per i minorenni dispone, tramite gli organi della pubblica amministrazione, l'acquisizione di ulteriori elementi informativi sulle circostanze risultanti dalla documentazione allegata alla dichiarazione di disponibilità »;

e) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Il tribunale per i minorenni emette, entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria, motivato decreto di idoneità ad adottare con il quale si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione.

5-ter. Il decreto di idoneità di cui al comma 5-bis è motivato in base alla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi, alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore e agli altri elementi accertati nel corso dell'attività istruttoria e contiene indicazioni per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare ».

ART. 2.

(Efficacia e trasmissione del decreto di idoneità).

1. All'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il decreto di idoneità di cui all'articolo 29-*bis*, comma 5-*bis*, ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro quattro mesi dalla data di comunicazione del provvedimento. L'efficacia del decreto permane anche qualora gli aspiranti genitori adottivi, che hanno tempestivamente promosso la procedura, abbiano revocato l'incarico all'ente di cui all'articolo 31, purché lo conferiscano entro due mesi a un altro ente »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il decreto di idoneità è trasmesso immediatamente, unitamente alla documentazione, alla Commissione di cui all'articolo 38 »;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, le parole: « ed all'ente autorizzato di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'ente di cui all'articolo 31, ove già incaricato ».

ART. 3.

(Incarico all'ente autorizzato e accreditato od operativo).

1. All'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che risulti accreditato nel Paese indicato alla data di conferimento dell'incarico mediante un atto di consenso formale da parte della competente autorità del medesimo Paese, e sono tenuti a indicare il tribunale per i mino-

renni dinanzi al quale sia stato eventualmente avviato il procedimento di adozione nazionale »;

b) al comma 3:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: « L'ente autorizzato e accreditato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione informa, senza indugio, il tribunale per i minorenni e la Commissione di cui all'articolo 38 dell'avvenuto conferimento dell'incarico e svolge le seguenti attività: »;

2) alla lettera *b)*:

2.1) le parole: « con cui esso intrattiene rapporti » sono sostituite dalle seguenti: « presso i quali risulta accreditato »;

2.2) le parole: « ed alla relazione » sono sostituite dalle seguenti: « e alla documentazione »;

3) alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e la trasmette senza ritardo alla Commissione di cui all'articolo 38 »;

4) alla lettera *e)*:

4.1) le parole: « l'atto di consenso all'autorità straniera » sono sostituite dalle seguenti: « senza ritardo l'atto di consenso alla Commissione di cui all'articolo 38 »;

4.2) dopo le parole: « dalla stessa richieste; » sono inserite le seguenti: « l'atto di consenso è trasmesso anche al tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stata presentata domanda di adozione nazionale; »;

5) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

« *f)* riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione, la trasmette immediatamente alla Commissione di cui all'articolo 38 e richiede alla stessa Commissione di provvedere ai sensi dell'articolo 32, comma 1; »;

6) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

« *g)* informa immediatamente la Commissione di cui all'articolo 38, il tribunale

per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera; »;

7) alla lettera *m*), le parole: « su richiesta degli adottanti » sono soppresse;

8) la lettera *o*) è sostituita dalla seguente:

« *o*) certifica ad ogni effetto le spese sostenute dai genitori adottivi per lo svolgimento della procedura di adozione, indicandone l'ammontare complessivo e specificandone le principali voci tra cui i costi per i trasferimenti e per i soggiorni all'estero, i costi sostenuti per i percorsi di preparazione nel corso dell'*iter* adottivo e i costi sostenuti per le certificazioni mediche richieste dai Paesi esteri ».

ART. 4.

(Sanzioni a carico degli enti).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* Agli enti che violino le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e che contravvengano agli obblighi di cui all'articolo 39-*ter* si applica una delle seguenti sanzioni:

- a*) richiamo;
- b*) sospensione dell'autorizzazione;
- c*) revoca dell'autorizzazione.

3-ter. Le sanzioni di cui al comma *3-bis* sono applicate dalla Commissione di cui all'articolo 38, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità della violazione, la sua reiterazione e gli effetti prodottisi ».

2. All'articolo 72-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis.* Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente autorizzato ai sensi dell'articolo

39-ter che assuma l'incarico di curare la procedura di adozione senza essere accreditato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, o senza che gli sia consentito lo svolgimento delle procedure di adozione dalla competente autorità straniera, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro; l'organismo competente ad applicare la sanzione è la Commissione di cui all'articolo 38 ».

ART. 5.

(Efficacia dell'adozione pronunciata all'estero).

1. Dopo l'articolo 32 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« ART. 32-bis. — 1. L'adozione pronunciata all'estero è immediatamente efficace in Italia e produce gli effetti di cui all'articolo 27.

2. Con il provvedimento di adozione, il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuta formale comunicazione della pronuncia di adozione e del rilascio del visto d'ingresso di cui all'articolo 32, comma 4, dispone la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile, dandone immediata comunicazione al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità.

4. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il tribunale per i minorenni competente incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di compiere le attività previste dall'articolo 34, comma 2 ».

2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono abrogati.

ART. 6.

*(Inserimento del minore straniero
nella famiglia adottiva).*

1. All'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di adozione o » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali, unitamente agli enti autorizzati, assistono, secondo le modalità indicate nei protocolli di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. I servizi e gli enti riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento del minore segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi »;

c) il comma 3 è abrogato.

ART. 7.

(Promozione delle attività di sostegno successive all'affidamento temporaneo e all'adozione).

1. All'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per facilitare, successivamente all'ingresso del minore in Italia, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 34 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché i servizi per l'adozione internazionale provvedono a istituire un servizio di assistenza alle famiglie che hanno ricevuto in adozione un minore, per il primo anno con

scadenza quindicinale, al fine di monitorare e di salvaguardare il nuovo nucleo familiare ».

ART. 8.

(Affidamento temporaneo internazionale).

1. Dopo il capo II del titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente:

« CAPO II-*bis*

DELL’AFFIDAMENTO TEMPORANEO INTERNAZIONALE

ART. 57-*bis*. — 1. Ai fini della presente legge, per affidamento temporaneo internazionale si intende l’inserimento di un minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea, residenti in Italia, in grado di assicurarli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

2. L’affidamento presuppone che i genitori, o chi esercita la potestà sul minore, abbiano prestato il proprio consenso all’affidamento, con atto pubblico dinanzi agli uffici consolari italiani all’estero, in modo libero, consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.

3. L’affidamento può riguardare esclusivamente minori che provengono da Stati con i quali sono stati stipulati accordi internazionali. Le condizioni per l’ingresso, la permanenza e il rimpatrio dei minori accolti in affidamento, non disciplinate dalla presente legge, sono stabilite dai predetti accordi, fatto salvo quanto previsto dalle leggi di ratifica di apposite convenzioni internazionali.

ART. 57-*ter*. — 1. Coloro che accolgono in affidamento temporaneo un minore straniero:

a) provvedono al suo mantenimento, alla sua educazione e alla sua istruzione,

conformemente a quanto prescritto nell'articolo 147 del codice civile;

b) garantiscono e favoriscono il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine e con la cultura del Paese di provenienza.

2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 del presente articolo comporta la revoca dell'affidamento e l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ai sensi dell'articolo 57-*quater*, comma 7.

ART. 57-*quater*. — 1. Le persone interessate ad accogliere in affidamento temporaneo uno o più minori stranieri presentano dichiarazione di disponibilità al giudice tutelare del luogo in cui hanno la residenza. Il giudice tutelare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, sente gli aspiranti affidatari, verifica se sono in grado di adempiere ai doveri di cui all'articolo 57-*ter*, comma 1, e rilascia, in caso di esito positivo, entro quindici giorni, un decreto di idoneità che gli aspiranti affidatari trasmettono alla Commissione per le adozioni internazionali affinché sia inoltrato alla competente autorità dello Stato di provenienza del minore.

2. La Commissione per le adozioni internazionali riceve dalla competente autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti affidatari e il minore straniero, corredata delle necessarie informazioni riguardanti il minore, anche di carattere sanitario. La Commissione trasmette agli aspiranti all'affidamento tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore e, dopo aver ricevuto il loro consenso scritto all'incontro, li assiste in tutte le attività da svolgere nello Stato straniero.

3. Il provvedimento di affidamento temporaneo internazionale pronunciato all'estero è trasmesso alla Commissione per le adozioni internazionali che lo inoltra al giudice tutelare competente. Il giudice tutelare, verificato il rispetto delle condizioni stabilite dalla presente legge e dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 57-*bis*, comma 3, dispone con decreto l'esecutività del provvedimento di affidamento e incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di

vigilare ai sensi del comma 6 del presente articolo.

4. La Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso in Italia del minore accolto in affidamento. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione dalla Commissione del provvedimento di autorizzazione all'ingresso, rilasciano il visto d'ingresso a beneficio del minore.

5. Il periodo di affidamento non può superare la durata di due anni ed è comunque prorogabile, dal giudice tutelare, qualora la sospensione dell'affidamento impedisca al minore il completamento del ciclo scolastico in cui viene inserito.

6. I servizi socio-assistenziali di cui al comma 3 vigilano durante l'affidamento con l'obbligo di riferire senza indugio al giudice tutelare competente ogni evento di particolare rilevanza e di presentare, anche alla Commissione per le adozioni internazionali, una relazione annuale sull'inserimento del minore nella famiglia affidataria.

7. Il giudice tutelare, qualora verifichi la violazione dei doveri di cui all'articolo 57-ter, comma 1, revoca l'affidamento, ne dà comunicazione alla Commissione per le adozioni internazionali affinché curi il rimpatrio del minore nel Paese di provenienza e adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore.

ART. 57-quinquies. — 1. Il minore straniero accolto in affidamento temporaneo internazionale può soggiornare nel territorio dello Stato per tutta la durata dell'affidamento medesimo.

2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 è rilasciato dall'autorità competente all'inizio del periodo di affidamento e per la durata dello stesso ».

ART. 9.

(*Congedi per malattia*).

1. L'articolo 50 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela

e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 50. – (*Adozioni e affidamenti*). –1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato a dodici anni. Il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dal citato articolo 47, comma 1 ».

ART. 10.

(*Linee guida in materia di salute e di adozione*).

1. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del sistema nazionale per le linee guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Società italiana di pediatria, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida in materia di salute e di adozione.

ART. 11.

(*Interventi in ambito sanitario a supporto delle adozioni internazionali*).

1. Ai fini della promozione delle adozioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) istituiscono una rete dei presìdi che svolgono attività relative all'assistenza sanitaria del minore adottato all'estero mediante la realizzazione di appositi centri per l'accoglienza sanitaria presso le province e le città metropolitane quali enti di area vasta;

b) definiscono un protocollo diagnostico-assistenziale in conformità alle linee guida di cui all'articolo 10;

c) attivano campagne informative per la diffusione degli interventi sanitari assistenziali in favore dei minori adottati all'estero destinate agli operatori del settore e ai cittadini.

ART. 12.

(Oneri deducibili).

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *l-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*l-bis*) l'80 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per lo svolgimento della procedura di adozione disciplinata dal capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, comprese le spese sostenute dalle coppie che non hanno portato a compimento la procedura di adozione a causa di situazioni emergenziali nei Paesi esteri; »;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-quinquies*) l'80 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'assistenza medica e psicologica nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare ».

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



17PDL0061020